

N. R.G. 13766/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Velotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13766/2014** promossa da:

dell'avv. , elettivamente domiciliato in _____
con il patrocinio dell'avv. _____
presso il difensore avv. _____

ATTORE

BANCO POPOLARE (C.F. 03700430238), con il patrocinio dell'avv. **DUCCI DONATI BEATRICE**
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **VIA DE' CONTI N. 3 50123 FIRENZE** presso il difensore
avv. **DUCCI DONATI BEATRICE**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per _____, come da atto di citazione, precisando il risarcimento del danno patrimoniale in
oltre al danno morale, sul quale si rimette all'equo apprezzamento del giudice.
Per **BANCO POPOLARE**: l come da comparsa di risposta

IN FATTO

Con atto di citazione in data 30.8.2014 _____ premesso di aver stipulato in data _____
con la allora Banca Popolare Italiana coop. un mutuo ipotecario per l'importo di € _____ da
restituirsi in 300 rate mensili, con tasso corrispettivo del 4,07% per la prima rata e applicazione, per le
successive rate, di un tasso d'interesse variabile pari al tasso Euribor trimestrale più uno spread
dell'1,1% e tasso di mora di 2 punti più del tasso applicato al momento della morosità; che, da una
perizia tecnica di parte appositamente commissionata, era emerso che il suddetto contratto risultava
viziato sotto molteplici profili per indebito anatocismo e usura oggettiva e soggettiva - conveniva in
giudizio Banco Popolare soc. coop., chiedendo l'accertamento degli illeciti addebiti effettuati da
quest'ultima e la restituzione degli importi corrispondenti.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, rilevando preliminarmente che, sino alla data del
21.6.2014, successiva all'introduzione del giudizio, non era mai stato applicato alcun tasso di mora, ed



eccependo la genericità e infondatezza nel merito di tutte le domande avversarie, delle quali chiedeva il rigetto.

Successivamente allo scambio di memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. il giudice rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. contabile formulata da parte attrice e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2015, tratteneva la causa in decisione.

IN DIRITTO

L'attore afferma l'usurarietà del tasso pattuito, nell'ambito del contratto di mutuo fondiario stipulato con la banca convenuta il 21.6.2005, per gli interessi moratori, sia in sè considerato, sia sommato agli interessi corrispettivi, che comporterebbe la non debenza, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., di alcun interesse.

In proposito va osservato, sotto un profilo generale, che esistono due diversi orientamenti in ordine all'affermata applicabilità agli interessi moratori della normativa antiusura; secondo una prima interpretazione, il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell'usura disegnata dall'art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*" (in questo senso, anche l'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, esclude dal calcolo del taeg eventuali penali per inadempimento). Al contrario, secondo un diverso orientamento, avallato dalla giurisprudenza di legittimità (crf., ex multis Cass., n. 9532/2010; Cass., n. 11632/2010; Cass., n. 350/2013) e dalla Corte Costituzionale - che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori" - , la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con riferimento agli interessi moratori, posto che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalle legge*" (Cass., n. 5286/2000).

Anche aderendo a questa seconda interpretazione, deve ritenersi che, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, che "*se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi*" (così Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; vedi anche, tra le tante, Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014).

Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori si caratterizzano infatti per la loro diversità ontologica e funzionale, atteso che mentre "*il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempimento, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi*" (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014), sicchè "*Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti. Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto*" (Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015, cit.).

Ne discende che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza ai fini dello



scrutinio sull'usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio; con riguardo poi a quest'ultimo, il tasso soglia non può che essere calcolato secondo *"i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 13"* (Trib. Milano 3.12.2014, in questo senso vedi anche Trib. Bologna 17.5.2015), e quindi aumentando il TEGM pro tempore vigente di 2,1 punti percentuali, con successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d. D.L. 13.5. 2011, n. 70, ovvero +50% per il periodo antecedente).

In ogni caso, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpirebbe eventualmente soltanto la clausola concernente gli interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Nel caso di specie, l'attore deduce l'usura sia del solo tasso pattuito per gli interessi moratori, sia del tasso ottenuto dal cumulo tra interessi corrispettivi e interessi di mora; la banca convenuta ha tuttavia eccepito di non avere mai applicato in concreto gli interessi moratori pattuiti e l'attore non ha contestato tale affermazione.

Per il resto, la difesa attrice ha svolto una serie di affermazioni confuse e generiche, così come apodittici e privi di esplicitazione sono i calcoli contenuti nella perizia tecnica di parte, integralmente contestata dalla banca; l'addebito di usura oggettiva risulta dunque nel complesso infondato.

Con riguardo poi all'affermata usura soggettiva ex art. 644, 3° comma c.p., si osserva che per l'integrazione della c.d. usura in concreto o soggettiva sono richiesti due requisiti: 1) un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, fra la prestazione erogata dall'agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo; 2) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.

Si tratta dunque di una seconda valutazione di "usura" degli interessi, vantaggi o compensi, questa volta rimessa alla valutazione giudiziale, da compiersi sulla base di criteri oggettivi (le *concrete modalità del fatto* e il *tasso medio praticato per operazioni simili*) e soggettivi (le *condizioni di difficoltà economica e finanziaria* della vittima, eredità dell'abrogata fattispecie di usura impropria ex art.644 bis).

Nel caso di specie, la contestazione è del tutto generica, priva di concreti riferimenti alla specifica situazione dell'attrice che consentano di verificare la effettiva sussistenza degli indicati requisiti.

In conclusione, tutte le contestazioni relative alla pretesa usurarietà del tassi convenuti appaiono infondate.

Quanto all'asserita violazione delle norme in materia di anatocismo nell'ammortamento "alla francese", è noto che tale sistema prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Tale meccanismo non produce tuttavia una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata. Ed invero, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento, oltre che degli interessi sul capitale a scadere, anche della quota di debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò consegue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione (così Trib. Torino 17.9.2014).

Deve pertanto affermarsi, in conformità alla costante giurisprudenza (tra le tante vedi Trib. Treviso 12 gennaio 2015; Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Venezia 27.11.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib.



Milano 5.5.2014), la piena legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

La domanda deve essere pertanto integralmente respinta, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta con atto di citazione in data 30.8.2014 da nei confronti di Banco Popolare soc. coop. e condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 23 febbraio 2016

Il Giudice
Dott. Manuela Velotti

IL CASO.it

